

Calendario venatorio - Stagione 1993/1994

ARTICOLO 1

Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche, sull'intero territorio della Toscana, si applica il seguente regime di caccia controllata:

1. Periodi di caccia e specie cacciabili.

- a) dal 19 settembre al 30 dicembre 1993 la caccia e' consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, quaglia, tortora; nello stesso periodo e' altresì consentita, limitatamente alle aree ed ai periodi determinati dalle Amministrazioni Provinciali, la caccia alla starna ed alla pernice rossa;
- b) dal 19 settembre all'8 dicembre 1993 e' consentita la caccia alla lepre comune;
- c) dal 19 settembre 1993 al 31 gennaio 1994 la caccia e' consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, pittima reale, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe;
- d) dal 10 ottobre al 29 novembre 1993 e' consentita la caccia al fringuello;
- e) dal 1 novembre 1993 al 31 gennaio 1994 e' consentita la caccia al cinghiale ai sensi delle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 12 e 13/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini del contenimento dei danni alle produzioni agricole le Amministrazioni Provinciali individuano i territori dei consorzi nonché le altre aree soggette a danni in cui la caccia al cinghiale deve essere consentita dal 3 ottobre 1993 al 3 gennaio 1994;

- f) nel rispetto dell'art. 18 I e II comma della L. n. 157/92 viene attribuita alle amministrazioni Provinciali la possibilità di predisporre forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo.

Tali piani, redatti sulla base dei criteri formulati, per la gestione degli ungulati, dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, devono prevedere quantità, luoghi, tempi e forme di prelievo. I piani di assestamento relativi agli ungulati di cui sopra, redatti dalle aziende faunistico - venatorie a preminente vocazione faunistica e approvati dalle Amministrazioni Provinciali, rientrano nella gestione complessiva delle suddette popolazioni;

g) al fine di contenere e prevenire i danni alla produzione agricola e' consentita la caccia alla passera mattugia e al passero dal 19 settembre al 30 dicembre 1993, alla cornacchia grigia, alla gazza, alla ghiandaia, allo storno e alla toccola dal 19 settembre 1993 al 32 gennaio 1994. Le Amministrazioni Provinciali individuano i Comuni con seminativi e coltivazioni permanenti inferiori al 20% della superficie agricola utilizzata (dati ISTAT 1991) e nei quali vietare la caccia alle suddette specie.

Le Amministrazioni provinciali potranno consentire la caccia anche in quei Comuni con superfici inferiori ai parametri suddetti, qualora le categorie agricole interessate ne facciano specifica richiesta.

2. Modalita' e forme di caccia.

Dal 19 settembre 1993 al 31 gennaio 1994, l'esercizio venatorio e' consentito da appostamento fisso, temporaneo e/o in forma vagante con l'ausilio del cane. Le Amministrazione Provinciali possono regolarmente nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio la caccia vagante e l'uso del cane.

La caccia al cinghiale e' disciplinata secondo le norme del regolamento per la gestione del cinghiale di cui alle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 12 e 13/1992 e successive modificazioni ed integrazioni o altri atti approvati dal Consiglio Regionale o dal Presidente della Giunta Regionale.

E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola.

Tutti i terreni devono essere liberati dagli appostamenti temporanei, a cura dei fruitori, al termine dell'utilizzazione e comunque alla fine di ogni giornata di caccia.

L'accesso agli appostamenti fissi o temporanei nelle zone dove non e' permessa la caccia vagante, e' consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucri. I cacciatori sono tenuti alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

Non e' consentita la posta alla beccaccia ne' la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

3. Giornate di caccia.

Per l'intero periodo 19 settembre 1993 al 31 gennaio 1994, la caccia e' consentita tre giorni per ogni settimana che il titolare della licenza puo' scegliere fra quelli di lunedì', mercoledì', giovedì', sabato e domenica.

Nel periodo dal 3 ottobre al 7 novembre 1993, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di Martedì e Venerdì e' consentito, per la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria, ad esclusione del fringuello, di usufruire per ogni cacciatore anche continuativamente delle giornate disponibili in tale periodo.

4. Tesserino venatorio.

Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato gratuitamente dall'Amministrazione Comunale di residenza, previa esibizione della licenza di caccia e riconsegna del tesserino della stagione venatoria precedente.

Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, dovrà indicare negli appositi spazi del tesserino venatorio, mediante penna indelebile e con numeri arabi, la data, la Provincia di caccia e ogni capo di selvaggina stanziata subito dopo l'abbattimento.

Il cacciatore dovrà anche indicare il deposito del capo abbattuto ed il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti.

Il tesserino e' elemento di controllo per la quantità delle specie prelevate.

5. Giornata venatoria.

L'esercizio venatorio e' consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, secondo i seguenti specifici orari:

- dal 19 al 26 settembre: dalle ore 6 alle ore 19 (ora legale);
- dal 27 settembre al 15 ottobre: dalle ore 5,30 alle ore 17,30;
- dal 16 ottobre al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6 alle ore 16,45;
- dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
- dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,30;
- dal 16 dicembre al 30 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7 alle ore 17;
- dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15.

6. Carniere giornaliero.

Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziata ed i 20 capi di selvaggina migratoria, di cui non più di 10 capi complessivi di fringuelli. In ogni caso il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non potrà superare per specie le seguenti quantità:

- lepri: 1 capo;

- palmipedi, trampolieri e rallidi: 10 capi complessivi;
- beccacce: 3 capi.

I limiti di carniere di cui sopra non si applicano per la volpe.

7. Allenamento ed addestramento cani.

L'allenamento dei cani e' consentito, con l'esclusione del lunedì, del mercoledì e del venerdì di ogni settimana, dal 15 agosto al 16 settembre 1993 in aree determinate dalle Amministrazioni Provinciali, tenuto conto delle disposizioni riguardanti la tutela della produzione agricola (delibera 213/85 - Consiglio Regionale), dal sorgere del sole alle ore 11 e dalle ore 14 alle ore 19 (ora legale).

8. Deroghe al presente calendario.

Nelle aziende faunistico - venatorie a preminente vocazione venatoria e' consentita, secondo quanto concordato con le Amministrazioni Provinciali, la caccia alla starna e alla pernice rossa, provenienti da allevamento fino al 30 dicembre 1993 e al germano reale d'allevamento fino al 31 gennaio 1994.

Le Amministrazioni Provinciali possono, con provvedimento motivato, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico venatorie nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 gennaio 1994.

ARTICOLO 2

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e' in attesa di recepimento complessivo della stessa nell'ordinamento giuridico regionale, limitatamente alla stagione venatoria di cui alla presente legge, l'esercizio venatorio nelle aree contigue a parchi naturali regionali si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai soli residenti nei Comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

2. Il controllo del prelievo venatorio agisce anche sul numero di capi sia giornaliero sia annuale e sul numero di giornate annue secondo i seguenti parametri:

- il numero di capi che ogni cacciatore puo' abbattere giornalmente non puo' superare i 2 di selvaggina stanziale e i 15 di selvaggina migratoria di cui:

a) trampolieri, rallidi, palmipedi non piu' di 5 capi tra i quali non piu' di 3 palmipedi;

b) beccacce non piu' di 2 capi;

- il numero complessivo annuo di capi prelevabile da ogni cacciatore per le seguenti specie non dovra' superare:

a) palmipedi 20;

b) lepri 5;

- il numero complessivo annuo di giornate di caccia da svolgersi all'interno delle aree contigue di cui sopra non potrà superare il numero di 40;
- ogni cacciatore è tenuto a segnare sul tesserino regionale, nell'apposito spazio, le giornate effettuate all'interno dell'aree contigue a parchi naturali regionali.

3. Per

quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le norme di cui al precedente art. 1.

ARTICOLO 3

1. Sanzioni.

Per quanto non espressamente disposto dagli artt. 30 e 31 della L. 11-2-1992 n. 157 il contravventore alle norme contenute dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 150.000.

2. Norme generali.

Per quanto non previsto dal presente provvedimento valgono le disposizioni delle leggi vigenti.

ARTICOLO 4

(Disposizioni Transitorie)

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, sentito l'INFS, individua, ai sensi dell'art. 21 I comma lett. c) della L. 11-12-1992 n. 157, le foreste demaniali non idonee alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica. Fino alla definizione degli interventi di cui sopra l'attività venatoria può essere esercitata limitatamente alle aree nelle quali tale esercizio è consentito all'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale con proprio atto determina i valichi montani di cui all'art. 21 della L. 11-2-1992 n. 157 e le aree di protezione di cui all'art. 1 comma 5 della stessa legge.

3. In attesa dell'integrale recepimento della L. 11-2-1992 n. 157 le competenze attribuite alla Regione dall'art. 27 comma 6 della L. 157/92 vengono delegate alle Amministrazioni Provinciali.